

SENT. N. 26/2014

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'ABRUZZO**

composta dai signori magistrati:

Luciano Calamaro	Presidente
Federico Pepe	Giudice
Gerardo de Marco	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto in data 21 giugno 2013 al n. 18880 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- Alessio TIOZZO "BRASIOLA" (TZZ LSS 55C30 C638N), difeso dagli Avvocati Alessandro Veronese (VRN LSN 70C09 G224S) del Foro di Padova, Roberto Colagrande (CLG RRT 68T28 A345B) del Foro di L'Aquila e Maurizio Rencricca (RNC MRZ 70D29 A345M) del Foro di L'Aquila;

- Rocco DI GIACOMO, (DGC RCC 56T22 Z614C), difeso dagli Avvocati Manola Di Pasquale (DPS MNL 65S42 LI03G) del Foro di Teramo e Roberto Renzi (RNZ RRT 75R25 H501X) del Foro di Roma.

**FATTO**

1. Con l'atto di citazione in epigrafe la Procura Regionale riferisce di aver ricevuto dalla Avvocatura della Regione Abruzzo la lettera prot. 8771/PEN 59/10 del 21 ottobre 2010 recante la segnalazione che presso il Tribunale di Teramo pendeva il procedimento penale n. 8081/09 del R.G.N.R., in cui le persone in epigrafe erano imputate per i reati p. e p. dagli artt. 110, 356, 355, comma 2<sup>^</sup>, n. 3, c.p. e per il reato p.e p. dagli art. 81, 479, 61, n. 2, c.p..

Sulla base della richiamata segnalazione, la Procura contabile ha ritenuto che il sig. Rocco DI GIACOMO (nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori relativi alla realizzazione di una «oasi marina» per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche dei comuni di Pineto e Silvi) si fosse reso responsabile di inadempienze rispetto a quanto stabilito nel contratto d'appalto, perché il materiale fornito per quantità e qualità era difforme da quanto pattuito; ad avviso della Procura attrice, con artifici e raggiri erano state indotte

in errore la Regione Abruzzo e la Provincia di Teramo, con conseguente erogazione da parte di quest'ultima all'appaltatore dei contributi stanziati e ricevuti dalla Regione.

In particolare, l'atto introduttivo del giudizio espone che in base al progetto approvato e al contratto di appalto n. 25134 del 24 giugno 2004, la società appaltatrice avrebbe dovuto posizionare all'interno dello specchio di acqua ricadente nell'oasi marina protetta i seguenti materiali: 240 massi artificiali antistrascico; 289 massi artificiali; nr. 8.084 tonnellate di massi naturali (utilizzati per creare nr. 24 strutture di tipo piramidale, aventi forma, dimensione e caratteristiche prestabilite dal progetto e dal richiamato contratto d'appalto). Per questi lavori, terminati il 14 settembre 2004 (giusto verbale di ultimazione del 21 settembre 2004), la Provincia di Teramo aveva erogato (con certificati di pagamento del 14 settembre e del 22 settembre 2004, seguiti dai mandati di pagamento del 27 settembre 2004 e del 27 ottobre 2004), alla società appaltatrice "SOMIT S.r.l." la somma di € 252.224,76.

Senonché la Capitaneria di Porto di San Benedetto, mediante apposita attività mirata alla ricerca delle barriere sommerse sui fondali dell'area interessata dal progetto, aveva riscontrato la mancata corrispondenza dei lavori effettuati rispetto al progetto finanziato. Era anche emerso che la società SOMIT, di cui era amministratore il sig. Alessio BRASIOLA TIOZZO, si era avvalsa in subappalto della ditta "NICOLAJ S.r.l.", esecutrice materiale dei lavori; quest'ultima aveva contabilizzato (depositandole ai fini della liquidazione) fatture concernenti i beni acquistati rivelatesi false a seguito di accertamento della Guardia di Finanza, in quanto concernenti operazioni inesistenti (ditte venditrici operanti in ambiti completamente diversi e con sedi diverse e assegni dati in pagamento riscossi da un dipendente della stessa "NICOLAJ" s.r.l.).

Il conseguente procedimento penale si era concluso con la sentenza n. 423 del 2012 del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato il non luogo a procedere perché i reati erano estinti per intervenuta prescrizione. Riguardo alla fatture per operazioni inesistenti, invece, il Tribunale si era dichiarato territorialmente incompetente.

Ad avviso del Pubblico Ministero contabile i predetti fatti, indipendentemente dall'esito del procedimento penale, costituivano, comunque, illecito erariale, posto che il finanziamento pubblico erogato non aveva raggiunto la finalità prevista, la creazione di barriere sottomarine per la tutela delle risorse del mare, in quanto l'intervento era stato realizzato in modo non conforme al progetto, rivelandosi disutile e irregolare. L'importo corrisposto dalla Provincia alla SOMIT, con i fondi erogati dalla Regione, era stato, quindi, superiore ai lavori effettivamente svolti e per lavori difformi dal progetto finanziato.

Del conseguente danno, ad avviso della Procura, dovevano essere chiamati a rispondere il sig. Alessio BRASIOLA TIOZZO (amministratore unico della "SOMIT S.r.l.", la società appaltatrice dei lavori finanziati con il contributo pubblico dell'amministrazione, a sua volta subappaltante alla NICOLAJ) e il sig. Rocco DI GIACOMO (dipendente della Provincia di Teramo, progettista e direttore dei lavori).

2. La Procura notificava, quindi, agli interessati l'invito a fornire deduzioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19).

2.1. Il sig. TIOZZO BRASIOLA presentava documentata memoria difensiva, sostenendo:

- la corretta esecuzione dei lavori pattuiti nel contratto d'appalto, così come attestato dal certificato di regolare esecuzione;
- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dell'impresa privata, mera appaltatrice di lavori;
- la prescrizione dell'azione di responsabilità, essendo trascorso oltre un quinquennio dal momento del collaudo;
- la carenza istruttoria, basandosi l'accusa su accertamenti tecnici compiuti sul fondale marino a distanza di cinque anni dall'esecuzione dei lavori;
- l'errata quantificazione del danno erariale, commisurato alla restituzione dell'intero finanziamento corrisposto, senza alcuna prova in ordine alla porzione dei lavori non eseguiti.

2.2. Anche il sig. DI GIACOMO presentava memoria deducendo:

- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, essendo decorso un quinquennio dal mandato di pagamento dei lavori;
- l'inattendibilità della relazione tecnica della Capitaneria di Porto alla stregua degli argomenti estesi nella perizia di parte - predisposta nel corso del procedimento penale - a firma del Prof. DI GIROLAMO;
- la piena rispondenza dell'opera alle specifiche tecniche del progetto, dovendosi gettare i massi "alla rinfusa" e non secondo uno schema prestabilito;
- l'integrale conseguimento dell'obiettivo prefissato dall'amministrazione con la creazione dell'oasi, avuto riguardo agli esiti del monitoraggio sul ripopolamento dell'area marina;
- l'impossibilità di controllare la posa dei massi sul fondale, potendo il Di Giacomo controllare esclusivamente la quantità dei massi naturali e artificiali da porre in opera, nelle fasi di stoccaggio e in quelle di caricamento nel motopontone adibito alla posa in opera.

3. La Procura ha ritenuto di poter solo parzialmente condividere le deduzioni degli interessati, osservando nell'atto di citazione che:

- "emerge, in maniera chiara l'esistenza di condotte amministrative irregolari degli incolpati, contrarie allo svolgimento di una funzione pubblica conforme ai noti principi del buon andamento amministrativo e al legittimo ricorso all'acquisizione di contributi pubblici";
- "sussiste la giurisdizione della Corte dei conti (ci cita: SS.UU., n. 4511 del 2006; C. Conti, Sez. Terza Appello, n. 341 del 2013) nei confronti dei soggetti privati che abbiano beneficiato di fondi pubblici, nazionali o comunitari, nell'ambito di programmi diretti allo sviluppo economico, quando costoro,

contravvenendo alle prescrizioni del programma, abbiano prodotto uno sviamento dalle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione, compromettendone in tal modo la piena realizzazione”;

- “la S.r.l. NICOLAJ, sub appaltatrice della S.r.l. SOMIT, società alla quale era erogato il contributo pubblico, nelle dichiarazioni riguardanti i redditi e all’IVA per l’anno 2005 presentava elementi passivi per un importo complessivo di € 73.440,00, avvalendosi, appunto, di fatture per operazioni inesistenti (cfr. capo C dell’imputazione di reato trasmessa alla Procura regionale da parte della Procura della Repubblica di Teramo)”;

- “gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza verificavano che le partite IVA dei fornitori, riportate nelle fatture, appartenevano a soggetti diversi da quelli indicati nei documenti e con attività che nulla avevano a che vedere con le forniture del materiale in questione; inoltre, erano inesistenti le sedi o le unità locali delle ditte indicate come fornitrici”;

- “in questo scenario, lo svolgimento irregolare del procedimento amministrativo diretto all’erogazione di fondi pubblici per la realizzazione di un intervento pubblico (barriere protettive dell’oasi marina), fondato su una documentazione fiscale inesistente (rilascio di fatture per operazioni inesistenti), colpisce l’affidabilità della pubblica erogazione dei finanziamenti pubblici e connota di un rilevante e determinante profilo di irregolarità la procedura medesima”;

- “conseguire un finanziamento pubblico in modo irregolare dimostra il venire meno della leale e trasparente collaborazione del soggetto privato con l’amministrazione; l’assenza di una leale collaborazione con la p.a. da parte del privato percettore di finanziamenti pubblici dimostra, sotto il profilo psicologico, la sussistenza del dolo, configurabile in base alla cosciente presentazione di documentazione non corrispondente al vero e tale da indurre in errore il pubblico erogatore di finanziamenti (si cita: Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 461 del 2010 e n. 122 del 4.4.2012)”;

- “per quanto attiene al merito dei fatti e, dunque, all’esistenza dei massi posti a protezione dell’oasi marina, la relazione tecnica del Prof. Paolo DI GIROLAMO contesta le procedure d’indagine svolte dalla Capitaneria di Porto, ma a giudizio della Procura la consulenza non dimostra la piena regolarità dei lavori svolti e la completa rispondenza al capitolato; la perizia non offre la certezza che gli stessi siano effettivamente quelli che il capitolato dei lavori imponeva di collocare nel fondale in posizione protettiva dalle attività illegali di pesca a strascico”;

- “d’altra parte, appare arduo ipotizzare una completa osservanza dei lavori previsti nel capitolato, quando l’impresa sub appaltatrice redige false fatturazioni per un importo di € 73.440,00; alla regolarità dei lavori deve necessariamente conseguire la regolarità della fatturazione delle spese sostenute per la creazione delle barriere antistrascico”;

- “nel progetto di massima della Provincia di Teramo (VI Settore, Relazione tecnica descrittiva – perizia di variante – codice progetto 3.1/E.S.D./02 – 13-2004-01213) era previsto che «dal punto di vista tecnico si prevede di intervenire solamente sulle strutture costituite da massi naturali di natura calcarea, in particolare con la realizzazione di n. 6 nuove strutture di massi naturali a forma di cono, identiche a quelle già

previste nel progetto esecutivo, aumentando così il numero delle strutture rispetto a quello di progetto, realizzando così una maggiore superficie utilizzabile dalle specie ittiche esistenti sia per il tanamento che per la riproduzione, dando la possibilità di aumentare le risorse acquatiche nel tratto di mare interessato»”;

- “ebbene, quando nel progetto era stabilito di predisporre strutture di massi a forma di cono (cd. strutture piramidali) non si comprende perché, se le stesse sono ritenute troppo costose, questa circostanza non è mai stata palesata in una qualche variante, anche ai fini della riduzione della spesa dell'intervento finanziato; invece, alla luce delle deduzioni difensive presentate e della relazione del consulente tecnico di parte, la mancata realizzazione delle strutture piramidali è considerata una circostanza di poco rilievo, perché, comunque, l'effetto dissuasivo era raggiunto dal solo collocamento dei massi alla rinfusa”;

- “tutto ciò sarebbe dimostrato anche dalla circostanza che la popolazione ittica in ogni caso sarebbe aumentata nel tratto di mare dell'oasi; resta sempre irrisolta la circostanza che, quando era reputata utile una variante al progetto per il solo collocamento di massi alla rinfusa e non a struttura piramidale, tutto ciò non è avvenuto, nonostante il risparmio di spesa che le stesse memorie difensive sostengono dovesse avvenire”;

- “sicuramente un risparmio di spesa non è avvenuto, proprio per l'esistenza di fatture per oltre 70.000,00 euro per operazioni inesistenti che, in ogni caso, sono gravate sul finanziamento”;

- “per quanto riguarda la contestazione secondo cui l'area protetta avrebbe comunque tratto beneficio dai lavori svolti ai fini del ripopolamento ittico, è necessario ricordare che il ripopolamento delle risorse marine non è solo frutto delle barriere sommerse, ma della circostanza che è stata istituita l'Area Marina Protetta con i due decreti istitutivi (il Decreto del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 2009 e il Decreto del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 28 luglio 2009 n. 218)”;

“proprio perché si tratta di area protetta, non è più accessibile in modo indifferenziato alle attività di pesca legali, come avviene per le altre zone di mare e le risorse possono riprodursi con più facilità in ragione del minore sforzo di pesca operato nell'area”;

- “per quanto riguarda, invece, l'eccezione di prescrizione, trattandosi di pregiudizio economico emerso per la prima volta in sede penale con la richiesta di rinvio a giudizio del 23.8.2010 e con indicazione della persona offesa nella Regione Abruzzo e nel M.E.F., soltanto da questa data era possibile conoscere l'esistenza del pregiudizio erariale”;

- “tale considerazione trova conforto anche nella circostanza che la sentenza di assoluzione del Tribunale di Teramo n. 423 del 2.5.2012 per intervenuta prescrizione riguarda solo le imputazioni di cui alle lettere A e B del decreto che dispone il giudizio, ma non le imputazioni sulle fatture false, perché concernenti operazioni inesistenti, per le quali il Tribunale medesimo si è dichiarato incompetente in favore dell'A.G. di Pescara”;

- “infine, si conferma anche la sussistenza della giurisdizione contabile, come già indicato nella corrispondenza della Regione Abruzzo (lettera prot. 8771/Pen/59/10 del 21.10.2010), perché trattasi di fondi

comunitari di cui al DOCUP Pesca 2000/2006, misura 3.1., richiamato nel contratto di appalto sottoscritto dal sig. Alessio TIOZZO BRASIOLA, in qualità di amministratore unico dell'impresa s.r.l. SOMIT”;

- “per quanto riguarda poi la misura del danno addebitale alle parti convenute, la Procura, anche in ragione della circostanza confermata dalla Capitaneria di Porto, che i massi in parte sono stati collocati in mare e anche rinvenuti, ritiene che lo stesso, in ragione dei poteri equitativi del giudice contabile, possa essere contenuto nella metà dell'intero finanziamento (€ 252.224,76 : 2 = € 126.112,38)”;

- “l'importo predetto, pari a € 126.112,38, può essere in ragione del diverso apporto psicologico dei convenuti suddiviso nella seguente maniera: € 100.000,00 per il sig. Alessio TIOZZO BRASIOLA, perché si avvaleva di un'impresa sub appaltatrice che presentava, ai fini del conseguimento di finanziamenti pubblici false fatturazioni, procurando intenzionalmente un danno alla Regione Abruzzo; € 26.112,38 per il geom. Rocco DIN GIACOMO, progettista e direttore dei lavori, il quale non ha vigilato sulla corretta esecuzione, favorendo così la produzione dell'illecito erariale”;

- “la predetta persona non fatto uso della diligenza, della perizia e della prudenza professionale esigibile in relazione al tipo di servizio pubblico o ufficio rivestito nell'odierna fattispecie, violando così, a titolo di colpa grave, i doveri di servizio”;

- “le somme sopra indicate comprendono anche il danno da disservizio per la funzione pubblica, per l'attività di ricerca di documentazione e di ricostruzione dei fatti e di verifica del quadro complessivo sia fattuale, sia contabile/amministrativo, svolto per la scoperta di questi illeciti, segnalati a seguito dell'inchiesta penale (cfr. ex multis, Corte dei conti, Sezione Lombardia, n. 407 del 29.6.2011)”;

- “è rilevante per questo giudizio, ai fini della dimostrazione dell'irregolarità del finanziamento pubblico, la circostanza che la Guardia di Finanza accertava che la “s.r.l. NICOLAJ” (società esecutrice in sub appalto) aveva utilizzato, depositandole ai fini della liquidazione, fatture concernenti beni acquistati in relazione ai lavori dell'Oasi marina protetta, rivelatesi false, perché afferenti ad operazioni inesistenti (ditte venditrici operanti in ambiti completamente diversi e con sedi diverse e assegni in pagamento riscossi da un dipendente della s.r.l. NICOLAJ)”.

4. Successivamente la Procura ha depositato in giudizio una relazione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, nella quale si forniscono ulteriori precisazioni tecniche sulle metodologie ed apparecchiature utilizzate nel corso dell'indagine, prendendo anche posizione sulle deduzioni difensive svolte dai convenuti in fase istruttoria (e, in particolare, sul contenuto della perizia di parte del prof. De Girolamo).

5. Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando le pretese avversarie.

5.1. Il convenuto signor Tiozzo Brasiola, in sintesi, ha eccepito:

- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dell'amministratore di un'impresa appaltatrice a fronte della contestazione dell'errata o incompleta realizzazione dell'opera appaltata;

- il difetto di legittimazione passiva dell'amministratore della società appaltatrice, convenuto personalmente;
- la prescrizione dell'azione di responsabilità alla data del 23 novembre 2011, essendo stato emesso il certificato di regolare esecuzione il 23 settembre 2004, con definitività il 23 novembre 2006;
- l'infondatezza nel merito della domanda, stante l'inattendibilità della relazione della Guardia Costiera e delle conseguenti contestazioni, come evidenziato nelle perizie di parte del prof. De Girolamo e del prof. Veronese e, quindi, la totale carenza di prova del danno in discussione;
- l'arbitraria ed apodittica liquidazione del danno in misura pari alla metà del costo dell'opera in appalto;
- l'irrelevanza della asserita falsa fatturazione, non accertata dinanzi al giudice ordinario e, comunque, incidente solo sul profilo fiscale e non anche sulla realizzazione dell'opera.

Il convenuto ha quindi concluso: per la declaratoria pregiudiziale di difetto di giurisdizione o preliminare di difetto di legittimazione passiva; nel merito e in via principale, per il rigetto della domanda attrice in quanto infondata; nel merito e in via subordinata, per la riduzione dell'importo del danno in euro 73.440,00 (pari alle contestate false fatturazioni); in ogni caso, con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge.

5.2. A sua volta il convenuto Di Giacomo ha rappresentato, in estrema sintesi:

- l'avvenuta prescrizione del credito erariale, essendo trascorsi alla data di notifica della prima contestazione da parte della Procura Regionale (invito a dedurre del 21 gennaio 2013) ben 8 anni e 4 mesi dal verificarsi del preteso danno (pagamenti dell'opera avvenuti tra il settembre e il novembre 2004), in mancanza di occultamento doloso;
- l'inattendibilità della relazione d'indagine svolta dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, effettuata a distanza di cinque anni dall'ultimazione dei lavori, come argomentato nella relazione del prof. De Girolamo dell'Università dell'Aquila;
- la natura non strutturale dell'intervento (mancando specifiche tecniche strutturali o ingegneristiche), volto semplicemente alla creazione di un habitat favorevole al ripopolamento, mediante collocamento in mare "alla rinfusa" di massi artificiali e naturali.

Ha, inoltre, puntualizzato il convenuto che:

- la creazione di una "piramide" di massi naturali, nello spirito dell'appalto, andava intesa nel senso di più massi gettati in mare in un unico punto, e non della realizzazione di una perfetta opera con la richiamata forma; infatti non veniva in rilievo la precisione ingegneristica, ma la finalità di ripopolamento ittico e di dissuasione dalla pesca a strascico, ben raggiunta mediante il collocamento dei massi "alla rinfusa" e senza particolari accorgimenti nella posa;

- i 355 massi artificiali e le cinquemila tonnellate di massi naturali non rinvenuti sul fondale erano evidentemente sprofondati e non più visibili, in quanto posati su un terreno con materiali scarsamente addensati con modeste capacità portanti o, comunque, potevano essere stati trascinati via proprio dalle reti a strascico; in tale contesto detto materiale avrebbe dovuto essere ricercato con apparecchiature in grado di rilevarne la presenza al di sotto dello strato sedimentoso del fondale e non con la strumentazione utilizzata dalla Guardia Costiera, sicché le conclusioni raggiunte dal Pubblico Ministero risulterebbero approssimative, presuntive e non provate;

- il ripopolamento ittico era effettivamente avvenuto come dimostrato dai monitoraggi annuali svolti sull'oasi, per cui l'opera doveva considerarsi pienamente funzionale e conforme alle finalità progettuali, circostanza che elideva in radice la configurazione del danno;

- l'ammontare del pregiudizio non avrebbe potuto mai essere commisurato alla metà del prezzo pagato per la realizzazione delle opere;

- non era ravvisabile, in ogni caso, la colpa grave del Di Giacomo, il quale aveva effettuato i controlli sul peso dei massi, anche sulla base della contabilità dei lavori, e con ispezioni "a sorpresa" a bordo dei natanti e presso il sito di fabbricazione dei massi stessi;

- gli elevati carichi di lavoro gravanti in quel periodo non gli consentivano di operare diversamente rispetto a come fece, sempre però con la massima diligenza e correttezza possibile.

Il convenuto ha, quindi, concluso in via preliminare per la declaratoria di prescrizione e, gradatamente nel merito, per il rigetto delle pretese avversarie; in via di estremo subordine, per l'utilizzo del potere riduttivo dell'addebito.

6. Successivamente, il 5 dicembre 2013 la Procura ha depositato nel fascicolo di causa un'istanza, pervenuta dal Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, con la quale l'ente ha chiesto di valutare l'opportunità di estendere l'azione, previa emissione di invito a dedurre, anche a vantaggio del Consorzio istante, se del caso sulla base degli esiti decisionali della presente causa, condividendo pienamente i contenuti e le motivazioni della domanda.

7. Il giorno precedente l'udienza, infine, il convenuto Tiozzo Brasiola ha depositato l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte di Cassazione ex art. 369 c.p.c. avendo presentato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

8. All'udienza pubblica del 17 dicembre 2013, udito il Giudice relatore, sono intervenuti, come da verbale, per la Procura Regionale il Vice Procuratore Generale Massimo Perin e, per i convenuti, gli Avvocati Alessandro Veronese, Manola Di Pasquale e Roberto Renzi, i quali hanno tutti ripercorso e ribadito quanto già dedotto in atti, confermando le conclusioni rispettivamente rassegnate.

Così esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

I. L'eccezione di carenza di giurisdizione della Corte dei conti sollevata dal convenuto Tiozzo Brasiola nella propria memoria di costituzione, cui ha fatto seguito la proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte di cassazione, è fondata.

I.1. Il contratto di appalto stipulato tra la SOMIT e la Provincia di Teramo (quest'ultima beneficiaria dei fondi messi a disposizione dalla Regione Abruzzo) non vale ad integrare un "rapporto di servizio", neppure nella sua più ampia accezione accolta dalla giurisprudenza della Suprema Corte (SS.UU., sent. 22513 del 20 ottobre 2006; v. anche. SS.UU., ord. 4511 del 1° marzo 2006; Id., ordinanze n. 5019 del 3 marzo 2010 e n. 10062 del 9 maggio 2011; Id., sent. 295 del 9 gennaio 2013; Id., sent. 1774 del 25 gennaio 2013) e, quindi, non è sufficiente a radicare la giurisdizione di questa Corte dei conti. L'appaltatore, infatti, non era né poteva essere considerato beneficiario di fondi pubblici da "gestire" o "finalizzare", cioè di fondi pubblici da impiegare nell'ambito di un "programma" di rilievo pubblicistico impostogli dall'amministrazione, secondo uno schema pubblicistico-contabile. Nella fattispecie si trattava di una società privata operante quale semplice aggiudicataria di una gara d'appalto per l'esecuzione di lavori commissionati dalla pubblica amministrazione e, quindi, di una impresa legata all'amministrazione non da un rapporto "di servizio" o "di gestione", quanto da un singolo rapporto contrattuale di appalto, regolato dal diritto privato, nell'ambito del quale le controversie relative ai vizi dell'opera, ai danni conseguenti a condotte civilmente o penalmente illecite e in genere ad ogni inadempimento appartengono alla cognizione del Giudice ordinario.

I.2. Ciò premesso, va esaminata la questione della necessità di sospensione del presente processo ex art. 367 c.p.c., nel testo oggi vigente (stante la presentazione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione).

Quest'ultima disposizione, com'è noto, stabilisce che a fronte del regolamento preventivo di giurisdizione il Giudice dinanzi a cui pende la causa "sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata"; si consente oggi, quindi, una "delibazione" di fondatezza del regolamento di giurisdizione, in precedenza impedita dal regime dell'automatismo della sospensione.

Il tenore letterale della norma - indubbiamente influenzata, nella sua stesura, dagli abusi di stampo dilatorio e ostruzionistico registrati in passato (Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2010, n. 2959) - sembrerebbe consentire al giudice a quo la prosecuzione o la decisione della causa esclusivamente nei casi in cui l'istanza di regolamento preventivo sia manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione appaia manifestamente infondata (cioè nei casi in cui il giudice a quo si ritenga, manifestamente, provvisto di giurisdizione sulla controversia), imponendo la sospensione in tutti gli altri casi, ivi incluso quello (com'è, per paradosso, nella fattispecie) della manifesta fondatezza dell'eccezione di giurisdizione e della correlata istanza ex art. 41 c.p.c..

Al riguardo, ritiene la Sezione che ove si giungesse al richiamato esito ermeneutico, verrebbe a profilarsi una non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, sotto l'aspetto della carenza di ragionevolezza (art. 3), rimanendo incomprensibile il motivo della differenziazione.

In sintesi, in fattispecie, laddove questa Corte non avesse alcun dubbio sulla sussistenza della propria giurisdizione, in sede di delibazione del regolamento, potrebbe proseguire il presente giudizio e statuire "in positivo" (salva l'eventuale caducazione del decusum, ancorché passato in giudicato, in esito alla pronuncia della Suprema Corte; Cass. SS.UU., ord. 10703 del 23 maggio 2005); viceversa ove risultasse palese la carenza della propria giurisdizione (ritenendo, cioè, manifestamente fondata l'istanza di regolamento preventivo) dovrebbe, necessariamente, sospendere il giudizio in attesa che si pronunci in tal senso la Suprema Corte, senza possibilità di statuire "in negativo".

L'effetto del descritto processo ermeneutico, agganciato al tenore letterale dell'articolo 367 c.p.c., si presenterebbe ancor più paradossale nell'ipotesi, pur ammessa dalla giurisprudenza, in cui il regolamento preventivo fosse proposto dallo stesso attore, il quale introducesse la causa dinanzi ad un giudice che, in precedente fase (ad esempio: cautelare), si fosse dichiarato privo di giurisdizione (cfr. SS.UU., ord. 10995 del 25 luglio 2002; Id., ord. 603 del 14 gennaio 2005); in quest'ultima evenienza, il Giudice sarebbe chiamato a delibare la "contestazione" della giurisdizione (intesa come "negazione" di essa) sollevata non dalle parti, ma da lui stesso d'ufficio (a fronte di parti che affermino invece concordemente la giurisdizione di quello stesso Giudice); in questo caso potrebbe, quindi, dichiararsi privo di giurisdizione, anziché sospendere il giudizio, nel presupposto che la "contestazione" della giurisdizione sia manifestamente fondata.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che la soluzione possa essere agevolmente raggiunta in via interpretativa, per due ordini di ragioni. In primo luogo, può ritenersi che la valutazione della propria giurisdizione, da parte del giudice adito, sia pregiudiziale rispetto alla stessa delibazione dell'istanza di regolamento preventivo (nel senso che intanto il Giudice deve delibare la fondatezza della "contestazione" della propria giurisdizione in quanto ritenga per l'appunto di avere giurisdizione sulla causa). In secondo luogo, e in via assorbente, la locuzione "contestazione della giurisdizione manifestamente infondata" può essere intesa non tanto come relativa ad un'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti, quanto come riferita alla sussistenza di un effettivo "dubbio sulla giurisdizione" (in tal senso, cfr. ord. 10995/2002; ord. 603/2005, cit.), nella evenienza in cui, cioè, "non possa esservi fondata contestazione", in positivo o in negativo, sulla giurisdizione.

Quest'ultima conclusione appare al Collegio decisamente preferibile.

Nel processo interpretativo il Giudice è sottoposto all'onere di ricercare una soluzione adeguata ai principi costituzionali, come statuito dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 456 del 27 luglio 1989.

In tale contesto vengono in rilievo, da un lato, il principio costituzionalizzato di ragionevole durata del processo unitamente ad evidenti ragioni di economia processuale e, dall'altro lato, la più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità sviluppatasi in materia di *translatio iudicii* (Corte Cost., ord. 257 del 30 luglio 2009; Cass., SS.UU., ord. 2716 dell'8 febbraio 2010; Id., ord. 14828 del 18 giugno 2010).

Ritiene, pertanto, il Collegio che la presentazione del regolamento preventivo di giurisdizione non precluda l'immediato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del signor Tiozzo Brasiola, in quanto manifestamente fondata, non ravvisandosi ragionevoli dubbi o fondate "contestazioni" circa la (in)sussistenza della propria giurisdizione nella fattispecie, tanto più in presenza di una domanda proposta nei confronti, personalmente, dell'amministratore delegato della società di capitali appaltatrice.

I.3. Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, indicandosi, agli effetti dell'[art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#), il giudice ordinario quale organo competente a dirimere la relativa controversia.

II. L'altro convenuto, Di Giacomo Rocco, dipendente della Provincia di Teramo, è stato evocato in giudizio per i ruoli di progettista e di direttore dei lavori ricoperti nella vicenda oggetto di controversia.

II.1. In via preliminare l'interessato ha sollevato eccezione di prescrizione della pretesa attrice.

La doglianza va respinta.

Si verte, infatti, in una fattispecie di evidente occultamento doloso del danno (ai sensi dell'[art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#)), trattandosi di opere fittiziamente collocate sul fondale marino, e certificate come tali, per la realizzazione delle quali sono state oltretutto contabilizzate fatture per operazioni "inesistenti" (fatture sulla base delle quali si sono svolti i controlli delle amministrazioni interessate, anche alla luce delle attestazioni di regolare esecuzione rese dal convenuto Di Giacomo nella sua qualità di direttore dei lavori in parola).

Non rileva, ai fini dell'esordio della prescrizione, che l'occultamento doloso non sia stato posto in essere personalmente dal convenuto Di Giacomo (chiamato a ripondere del danno a titolo di colpa grave). Infatti, per giurisprudenza consolidata il momento di decorrenza del quinquennio prescrizione va in ogni caso individuato, per tutti i responsabili indistintamente, nel momento della scoperta o "disvelamento" del danno stesso, cioè nel momento in cui esso è divenuto effettivamente conosciuto (o comunque concretamente rientrante nella sfera di conoscibilità, proprio perché l'occultamento sia stato disvelato) da parte dell'amministrazione danneggiata, la quale è stata così posta nelle condizioni di poter esercitare l'azione a tutela del proprio credito.

Si tratta, invero, dell'applicazione del principio generale sotteso agli stessi articoli 2935 e 2947, comma 1, del codice civile, con i quali la norma amministrativo-contabile non genera interferenze. L'[art. 2947, comma 1, del codice civile](#), prevede che "il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato"; l'[art. 2935](#) stabilisce, a sua volta, che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (nella fattispecie, quindi, dal momento in cui il danno sia almeno concretamente "conoscibile" alla parte danneggiata, essendosi disvelato l'occultamento di esso); ciò con effetto verso tutti gli eventuali condebitori, non trattandosi di norma di eccezione "personale" del debitore.

Né può invocarsi a favore del convenuto l'[art. 2941, n. 8, del codice civile](#), disciplina che concerne, invece, sotto un diverso profilo, le cause di "sospensione" (e non il momento teorico di originaria "decorrenza") della

prescrizione, potendosi solo in quest'ultima particolare ipotesi ("la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto") limitare l'effetto sospensivo della prescrizione alle sole parti titolari dell'eccezione personale (in particolare, essendo astrattamente possibile che solo uno o più dei debitori, ma non tutti, abbiano dolosamente occultato il proprio debito nei confronti di uno o più dei creditori). In altri termini, il concetto di occultamento del "debito" (art. 2941, n. 8, c.c.) va tenuto ben distinto da quello di occultamento del "fatto dannoso" o del "danno" (art. 2935 c.c.; art. 1, comma 2, **legge n. 20 del 1994**, cit.), per cui se da un lato l'occultamento del fatto dannoso (come nella specie) necessariamente impedisce il decorso della prescrizione nei confronti di tutti indistintamente i corresponsabili, fino alla sua scoperta, dall'altro lato l'occultamento di un singolo rapporto debitorio potrebbe sospendere la prescrizione solo nei rapporti personali con il debitore che ha occultato il proprio specifico debito.

La questione della decorrenza della prescrizione va dunque risolta mediante l'individuazione del momento di effettiva "scoperta" del danno da parte dell'amministrazione, momento che, nel caso in esame, non può essere anteriore agli accertamenti tecnici svolti dalla Guardia Costiera (conclusi a fine agosto 2009), sicché l'invito a dedurre e la citazione (entrambi del 2013) si collocano, sicuramente, entro il quinquennio prescrizioneale.

II.2. Nel merito, valgano le considerazioni seguenti.

II.2.1. Tra le parti è incontestato, in fatto, che l'appalto prevedeva la posa in mare di 529 massi artificiali (cubi di cemento di un metro di lato, alcuni dei quali dotati di dispositivi anti-strascico) e di ottomila tonnellate di massi naturali, questi ultimi distribuiti in 24 "ammassamenti" di struttura tronco-conica (18 previsti inizialmente con aggiunta di 6 in esito alla perizia di variante). Nella perizia di variante è fatto palese che i 529 blocchi in cemento armato, di cui una parte muniti di rostri in acciaio antistrascico, costituivano le "opere di protezione" (comunque strutturate con variegato numero di fori sulla superficie, onde favorire anche su di esse l'attecchimento e la protezione delle specie ittiche); le ottomila tonnellate di massi naturali (in calcare, estratti da cave locali) dovevano, invece, costituire le 24 strutture di ripopolamento, cioè scogliere artificiali "facilmente ed economicamente assemblabili", diversificate in più tipologie onde consentire una comparazione dei benefici ottenibili (così si legge nella perizia di variante).

Sia il convenuto Di Giacomo (memoria, pagg. 11/12) che la Guardia Costiera (nelle proprie relazioni) concordano sul fatto che la realizzazione delle strutture coniche o piramidali in massi naturali doveva essere intesa nel senso di più massi gettati in un unico punto, a formare un cumulo, non già un solido perfetto; non era quindi richiesta la precisione ingegneristica, ma semplicemente l'accatastamento dei massi gli uni sugli altri, anche in maniera informe, sì da creare un habitat idoneo per le specie ittiche che avrebbero potuto trovare la propria tana negli anfratti così resi disponibili. Ogni cumulo, in particolare, doveva essere costituito, in linea di principio, da oltre trecento tonnellate di massi, vale a dire, ipotizzando per eccesso, ma per semplicità di calcolo, un peso di 3000 kg/m<sup>3</sup>, da non meno di cento metri cubi di pietra (con un volume finale sicuramente maggiore, stante il posizionamento in "mucchi").

E' incontestato, altresì, che i rilievi svolti dalla Guardia Costiera con side imaging sonar hanno permesso di individuare solo 174 "obiettivi" sul fondale dell'area, di cui 8 identificati dai sommozzatori con sicurezza come massi artificiali.

II.2.2. Si pone quindi la questione di valutare se la mancanza di 355 blocchi di cemento e di ottomila tonnellate di massi calcarei (disposti in barriere da oltre trecento tonnellate, vale a dire da oltre cento metri cubi di pietra ciascuna) siano sprofondate nel fondale o trascinate altrove dalle reti a strascico o semplicemente non rilevate dalla Guardia Costiera ovvero se, piuttosto, non siano state poste collocate in loco secondo le prescrizioni contrattuali.

II.2.3. Come emerge dagli atti, il Capitolato speciale di appalto all'articolo 13 (Collocamento in opera di massi) prevedeva che "i massi naturali ed artificiali dovranno essere collocati in opera con adeguati mezzi di sollevamento, trasporto, e posa in opera, sia terrestri che marittimi, ovvero di automezzi, motopontone marittimo congrue" e che "particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione in loco affinché la struttura rispecchi i dati progettuali e possa avere adeguata compattezza, soprattutto per i massi naturali".

Lo stesso capitolato all'elenco prezzi - lavori a misura - voce 03 (fornitura e posa in opera di massi naturali...) indica anche "la fornitura e posa in opera di massi naturali... fornito entro e fuori acqua a qualsiasi profondità e altezza sul l.m.m., per la formazione di scogliere secondo la sagoma di progetto... compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi terrestri e marittimi, quale che sia la loro reciproca incidenza nella esecuzione dei lavori, impiego di sommozzatore, nonché ogni onere e magistero per dare compiuta l'opera a regola d'arte".

L'articolo 2 del contratto d'appalto nel richiamare il suddetto capitolato speciale ne impone la "osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità".

Anche nella Relazione tecnica descrittiva - Perizia di variante, si legge che dal punto di vista tecnico si prevede di intervenire solamente sulle strutture costituite da massi naturali di natura calcarea ("strutture di ripopolamento") in particolare "con la realizzazione di n. 6 nuove strutture di massi naturali a forma di cono, identiche a quelle già previste nel progetto esecutivo...".

Al paragrafo "Aspetto geologico" della stessa Relazione viene poi precisato che "il terreno di fondazione, sul quale saranno poggiate le opere è costituito da un consistente strato di sabbia, con la presenza di un modesto strato di limo in sommità, idoneo ad assorbire la stabilità delle opere da realizzare. La suddetta caratterizzazione del sottosuolo è stata determinata dalla raccolta di notizie e dati disponibili per lavori simili eseguiti nella zona che saranno integrate da rilievi ed accertamenti in fase preliminare ai lavori".

I tecnici della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto (1° nucleo operatori subacquei), nella relazione di servizio del 4/6/2008, riferiscono che "la valutazione ambientale eseguita in fase di preparazione del progetto ha evidenziato l'esistenza in zona di fondali compatti; tale informazione consente di escludere a priori qualsiasi ipotesi di insabbiamento dei massi".

Lo stesso nucleo operatori subacquei, nella relazione di servizio del 28/08/2009, evidenzia come i pochi massi cubici rintracciati (8 massi) sono risultati tutti isolati e non, come previsto dal progetto, posizionati a guisa di piramide (cioè tra loro collegati, anche attraverso gli appositi fori) in gruppi di 5.

Gli studi di monitoraggio pubblicati annualmente menzionavano, per gli anni dal 2005 al 2009, "strutture a forma di tronco di cono, di 3 m di altezza, 10 m di diametro per la base maggiore e 3 m di diametro per la base minore" (in conformità delle relazioni del progettista) descrivendo manufatti realizzati con blocchi cubici di calcestruzzo "disposti anche a piramide" e precisando che "il trasferimento e il posizionamento in zona dei blocchi e dei massi è avvenuto tramite un pontone attrezzato e l'esatta disposizione è stata seguita da sommozzatori".

II.2.4. Alla luce delle suesposte evidenze documentali il Collegio intende far proprie le considerazioni svolte nella seconda relazione della Guardia Costiera, in cui si afferma (in risposta alle contestazioni svolte dal perito di parte), in estrema sintesi, che:

a) i massi naturali avrebbero dovuto dar vita a una sorta di "reef artificiale" ricco di anfratti per la tanazione delle specie ittiche locali, ragione per cui non avrebbero potuto essere gettati "alla rinfusa" dovendo essere scaricati sullo stesso punto, a formare (se non una piramide precisa) quanto meno un "ammasso" di pietre; i massi artificiali antistrascico, destinati sia alla tanazione, ma soprattutto alla protezione della riserva, avrebbero dovuto essere posati in serie secondo lo schema progettuale, nella zona periferica dell'area, proprio per completare l'opera delle barriere di massi naturali;

b) l'ipotizzato "sprofondamento" o "ingozzamento" dei massi nel fondale marino (costituito da limi e fanghi) è in contraddizione sia con i dati progettuali forniti dal convenuto (che evidenziavano un terreno sabbioso idoneo ad assorbire la stabilità delle opere), sia con il suo operato quale progettista e direttore dei lavori, avuto riguardo al compito di assicurarsi anche in corso d'opera delle caratteristiche del fondale, onde non compromettere il risultato dei lavori, sia con l'evidenza dei sopralluoghi condotti dalla Guardia Costiera, in occasione dei quali sono stati individuati, distribuiti uniformemente sul fondale, 174 "presumibili" massi (di cui otto accertati con sicurezza mediante ispezione subacquea) a dimostrazione del fatto che il fondale era consistente e che non si era verificato alcun sprofondamento (non comprendendosi, diversamente, perché soltanto alcuni dei massi sarebbero stati incorporati nel fondo marino, fino a divenire invisibili);

c) una indagine volta ad individuare la presenza di ipotetici massi sprofondati al di sotto del fondale, mediante apparecchiatura sonar "sub bottom profiler", avrebbe richiesto tra le 100 e le 150 giornate lavorative in condizioni di mare calmo, con un costo ed un impegno del tutto sproporzionati rispetto al valore dell'opera stessa;

d) il "side imaging sonar" (utilizzato dalla Guardia Costiera per rilevare i 174 presunti massi sul fondale dell'area) è un'apparecchiatura professionale comunemente utilizzata in tutto il mondo per visionare i fondali marini (come documentato in allegato alla relazione stessa), potendo eventualmente essere utilizzata anche per la ricerca del pesce, ma non è attrezzatura per sua natura destinata a quest'ultima finalità "collaterale" e "commerciale"; essa ha consentito un'ottima visione del fondale e degli oggetti su di esso adagiati; significativa

l'immagine riportata dall'apparecchiatura nella navigazione a fianco della diga frangiflutti di Pescara, che fornisce l'idea del risultato che avrebbe dovuto apparire nell'incrociare ciascuna delle 24 barriere di massi naturali di dieci metri di diametro e di tre metri di altezza adagate sul fondale.

II.2.5 In disparte gli errori e le contraddizioni insiti nelle difese del convenuto (la memoria, a pag. 10, indica fondali compresi tra 16 e 20 metri, mentre la perizia di variante, a pag. 7, precisa che "i blocchi dovranno essere stesposti in opera sul fondo marino tra le batimetriche dei 12 e dei 15 metri come indicato negli elaborati progettuali"; la asserita disposizione "alla rinfusa" di massi è poi incompatibile con il capitolato speciale, citato alla pag. 9 della stessa memoria di costituzione, secondo cui una "particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione in loco affinché la struttura rispecchi i dati progettuali e possa avere adeguata compattezza, soprattutto per i massi naturali"), risulta evidente, per ammissione dello stesso convenuto, che i massi naturali non furono in ogni caso posati con "particolare cura" e con la "adeguata compattezza", essendo stati buttati a mare "alla rinfusa" dal motopontone.

Inoltre il presunto "ingozzamento" dei massi non appare compatibile, da un lato, con la natura del fondale (indicato in più atti come sabbioso e "portante", specie per le batimetriche tra i dodici e i quindici metri, previste in progetto) e, dall'altro lato, con la presenza dei 175 massi pur rinvenuti adagiati sul fondo del mare e non sprofondati.

Ove anche si volesse dar credito alla prospettazione difensiva, riguardo alla natura del fondale e al conseguente ingozzamento dei massi, il convenuto non potrebbe sottrarsi alla sua responsabilità di progettista e direttore dei lavori per aver concorso con grave colpa ad una spesa del tutto inutile (dal momento che sarebbero stati fatti sprofondare inopinatamente 355 massi artificiali in cemento e ottomila tonnellate circa di massi naturali).

Ancora, pur ammesso che l'apparecchiatura della Guardia Costiera non abbia potuto individuare i massi naturali sparsi "a caso" sul fondale, in quanto parzialmente ingozzati o ricoperti di sabbia e limo, è evidente che qualora gli stessi fossero stati correttamente posizionati in mucchi di dieci metri, alti tre metri, l'"ingozzamento" non avrebbe potuto riguardare per intero 24 cumuli della specie (ottomila tonnellate di calcare, cioè almeno 2.400 metri cubi di pietra), spariti letteralmente nel nulla.

Anche la dedotta circostanza secondo cui le protezioni "antistrascico" sarebbero state trascinate altrove proprio dalle reti "a strascico" appare a dir poco fantasiosa – e comunque destituita di ogni supporto probatorio – salvo che le opere stesse, come ha contestato la Procura, non fossero state realizzate in maniera inidonea al raggiungimento del loro scopo.

Insuperabili "ombre" sull'intera vicenda discendono, ad abundantiam, dalla constatazione della Guardia di Finanza circa l'inesistenza di operazioni relative a fatture di acquisto dei materiali per oltre settantamila euro (fatture intestate a soggetti di fantasia od operanti in tutt'altro settore merceologico, i cui pagamenti risultano incassati da dipendenti della stessa ditta subappaltatrice).

L'argomento dell'avvenuto ripopolamento ittico dell'area, infine, non prova nulla, autorizzando invece a pensare che se le 24 scogliere in massi naturali e gli oltre 500 massi artificiali "dissuasori" della pesca a strascico fossero stati effettivamente realizzati, come da progetto, il risultato conseguito avrebbe potuto essere multiplo di quello, invero non eclatante, effettivamente registrato in occasione dei monitoraggi periodici.

In conclusione, ritiene il Collegio che le opere previste in appalto non furono per la gran parte realizzate o, comunque, non furono eseguite in conformità del progetto, vanificando l'erogazione della spesa da parte della Regione Abruzzo.

II.3. Per quanto attiene all'elemento psicologico necessario per integrare la responsabilità amministrativa, deve ritenersi provata e sussistente la colpa grave in capo al convenuto Di Giacomo, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, non avendo il medesimo verificato, con la diligenza minima richiesta dalle circostanze, la regolare esecuzione del lavoro, certificando una (insussistente) conformità dell'opera al progetto da lui stesso elaborato (progetto sui cui contenuti, ancora in questa sede, il convenuto continua ad equivocare).

II.4. Quanto all'ammontare del danno, la censura difensiva circa la "arbitrarietà" della relativa determinazione equitativa (in misura pari alla metà del costo dell'opera) può essere condivisa solo nel senso di essere stata eccessivamente ed immotivatamente generosa, in quanto la parte di opera non realizzata (e quindi la spesa inutilmente erogata) è di gran lunga superiore alla metà.

Infatti, prendendo in considerazione i prezzi indicati nel capitolato speciale, al netto del 15,10% di ribasso e maggiorati di IVA, il valore delle opere non rinvenute sul fondale assomma a circa euro 240.000 euro. Si consideri che i massi artificiali avevano un costo unitario di euro 284,05 (quelli con sovrastante struttura anti-strascico) e di euro 180,76 (quelli senza sovrastante struttura), mentre i massi naturali di euro 20,66 alla tonnellata. Ai fini della stima, può ipotizzarsi che tutti i massi localizzati sul fondale fossero artificiali (valorizzandoli quindi al maggior valore) e che dei 355 massi artificiali mancanti uno ogni cinque fosse da dotare di struttura metallica anti-strascico.

All'importo così stimato andrebbero, a rigore, aggiunti anche gli altri oneri contrattuali e le spese generali, ovviamente in proporzione, ivi inclusa una quota-parte del valore del "monitoraggio", costi che, in relazione alla carente realizzazione dell'opera, si sono rivelati anch'essi parzialmente privi di utilità. Tali ulteriori somme possono, peraltro, essere integralmente compensate con verosimili marginali errori di individuazione o di computo delle opere sul fondale.

Ciò posto, ritiene la Sezione che la quota di responsabilità attribuibile in concreto al convenuto, a titolo di contributo causale nella produzione del danno per cui è causa, debba essere commisurata prudenzialmente alla percentuale del 10% del danno (tenuto conto del ruolo rivestito e dell'apporto fornito rispettivamente dal convenuto e dai terzi nell'illecito in esame).

In considerazione del curriculum lavorativo dell'interessato il Collegio ritiene che possa trovare spazio il potere riduttivo dell'addebito; pertanto la somma di cui è condanna deve ritenersi comprensiva della rivalutazione monetaria.

III. Per quanto attiene all'ente danneggiato, viene in rilievo la Regione Abruzzo, la quale ha messo a disposizione i fondi per la realizzazione del progetto eseguito in modo parziale e carente, senza pregiudizio per eventuali ulteriori iniziative giudiziarie dinanzi al giudice ordinario per il recupero del residuo danno a carico di terzi civilmente o penalmente responsabili.

IV. In conclusione, il signor Di Giacomo va condannato al risarcimento della somma di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) in favore della Regione Abruzzo, da intendersi già rivalutata, con maggiorazione di interessi legali dalla sentenza al saldo.

V. In ordine alla regolazione delle spese, la declaratoria di difetto di giurisdizione, pronunciata con riguardo alla posizione del solo signor Tiozzo Brasiola, non costituisce "proscioglimento nel merito"; non sussistono i presupposti, pertanto, per il rimborso delle relative spese defensionali (v. SS.RR., sent. 3/QM del 27 giugno 2008).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva

#### **DICHIARA**

il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, in ordine alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del signor Tiozzo Brasiola;

#### **CONDANNA**

il signor Rocco Di Giacomo al risarcimento, in favore della Regione Abruzzo, della somma di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo nonché alle spese del giudizio da versare allo Stato liquidate in euro 398,25 (Trecentonovantotto/25)

Così deciso in L'Aquila il 17 dicembre 2013.

Il Giudice estensore

Il Presidente

F.to Gerardo de Marco

F.to Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il 27/02/2014

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Antonella Lanzi